

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1359)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

dal Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

dal Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato

(GAVA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1970

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723,  
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni  
colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto,  
settembre e ottobre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni di eccezionale violenza che, nel mese di ottobre, hanno devastato la città di Genova e numerosi Comuni della stessa provincia ed altri della provincia di Alessandria, provocando vittime umane e ingenti danni alle popolazioni per la distruzione o il danneggiamento di abitazioni e sedi di aziende industriali, artigianali e commerciali, hanno determinato uno stato di grave disagio per la conseguente paralisi della vita urbana e delle attività economico-sociali nelle zone colpite.

Come già in occasione di altre gravi calamità naturali che hanno sconvolto vaste zone del territorio nazionale negli anni scorsi, il Governo ha adottato, con il decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, per la conversione in legge, una serie di provvidenze e misure di carattere straordinario intese a favorire la rapida ripresa della normale attività nelle zone colpite.

Adeguate provvidenze sono anche previste per le zone danneggiate da altri eventi calamitosi verificatisi nello stesso mese di ottobre e nei precedenti mesi di agosto e settembre.

Nel quadro dei predisposti interventi il decreto prevede anzitutto la sospensione, nel territorio dei Comuni maggiormente colpiti, che vengono specificamente indicati, del corso dei termini di prescrizione e decadenza, nonché la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e del pagamento dei canoni di locazione e dei contributi consorziali (articolo 1).

Perchè la normativa corrisponda meglio alla situazione reale e non si presti ad indiscriminate agevolazioni, è prevista una sospensione di un mese basata su di una presunzione assoluta di impossibilità obiettiva causata dalle condizioni delle zone alluvionate, ed una sospensione più ampia, di sei mesi, informata a sostanziali criteri di equità, per alleviare il disagio di coloro che abbiano riportato gravi danni patrimoniali a causa dei fatti alluvionali e che, quindi, si trovino in condizioni di particolare dif-

ficoltà nell'adempire le proprie obbligazioni (articolo 2).

In questo secondo caso, ovviamente, il riconoscimento dello stato di danneggiamento dovrà avvenire caso per caso, e spetterà alla persona che richiede questa maggiore agevolazione di fornire la prova del grave danno subito, con certificati e copie di documenti rilasciati dalle autorità pubbliche, perizie stragiudiziali, atti notori od altri mezzi istruttori ammessi dalle leggi processuali.

La declaratoria di danneggiamento e quindi la qualifica che dà diritto alle predette agevolazioni, dovrà formare oggetto di autonoma cognizione attribuita al pretore competente per territorio, il quale decide con decreto.

Di analogo beneficio usufruiscono anche coloro che risiedendo nei Comuni colpiti dall'alluvione devono adempire obbligazioni od esercitare diritti in località rimaste indenni dalla sciagura.

Per ovvie ragioni di uniformità ed equità viene infine disposta la sospensione delle procedure esecutive mobiliari o immobiliari per quanto riguarda la fase della vendita coatta o dell'assegnazione dei beni pignorati (articoli 3 e 4).

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini, secondo le modalità sopra indicate, si applica anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie che sono scadute o che scadono nei Comuni colpiti.

Le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 13, intese a concedere ai sinistrati un complesso di agevolazioni fiscali, si inquadrano nel sistema di tassazione stabilito dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 e, in generale, dalla legislazione vigente in questa materia.

Esse tendono, in linea generale, alla sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1971 dei tributi diretti e delle relative sovrimeposte ad addizionali. È data però facoltà al Ministro delle finanze di indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali è disposta a richiesta dei danneggiati da presentarsi entro il 31 dicembre 1970.

La riscossione dei carichi sospesi sarà ripresa a partire dalla scadenza della rata di agosto 1971, e ripartita in 12 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi vigenti, come in occasione di precedenti calamità naturali.

Sono previste particolari agevolazioni tributarie per le erogazioni in natura o in danaro in favore delle popolazioni colpite, nonchè l'esenzione dall'imposta comunale di consumo per i materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per i lavori di ricostruzione o riparazione (art. 13).

Per i servizi di pronto soccorso e per i lavori di carattere urgente, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è stata stanziata la somma di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 9 miliardi per il 1970 e lire 5 miliardi per il 1971 (art. 14).

È stato altresì disposto lo stanziamento di lire 3.300 milioni per interventi urgenti, da parte del Ministero dell'interno, mediante assegnazioni straordinarie agli enti comunali di assistenza e contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle provincie (art. 15).

L'articolo 16, riferentesi complessivamente ai Comuni colpiti da calamità naturali nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, dispone che l'indicazione di detti Comuni, ai fini dell'applicabilità delle provvidenze di cui ai successivi articoli da 17 a 21, verrà effettuata con decreti del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, sentite le Amministrazioni provinciali interessate.

In particolare con l'articolo 17 vengono concesse ai lavoratori le stesse provvidenze già disposte in occasione delle alluvioni dell'autunno 1968, tra le quali vanno principalmente ricordate:

l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione da lire 400 a lire 800 per 90 giorni prorogabili, tranne che per i lavoratori agricoli, a 180 giorni;

l'anticipazione a carico dell'INPS di lire 90.000 in favore dei lavoratori autonomi che abbiano subito gravi danni;

la sospensione della riscossione della rata di ottobre 1970 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per

l'ENAOLI, per l'assicurazione contro le malattie, da parte degli artigiani e dei commercianti;

l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni indicate al punto precedente, limitatamente alla rata di ottobre 1970 nei confronti dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti);

la corresponsione dell'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione, agli operai ed agli apprendisti delle aziende artigiane nonchè agli impiegati ed agli apprendisti delle aziende industriali sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi. La predetta integrazione salariale può essere corrisposta, a carico della Cassa integrazione guadagni, per un periodo di 3 mesi con possibilità di proroga fino a 6 o 9 mesi;

l'assegnazione di una rendita a carico dello Stato, da corrispondersi tramite l'INAIL, in favore dei cittadini rimasti invalidi in conseguenza degli eventi calamitosi, nonchè in favore dei superstiti.

L'onere per l'applicazione delle suaccennate provvidenze viene assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.400 milioni.

Come già disposto in occasione di precedenti calamità, l'articolo 18 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila ai capi famiglia che abbiano perduto vestiario, biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione, purchè non risultino in possesso di un reddito imponibile superiore a lire 1.500.000.

Per l'erogazione di tali contributi viene autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

A favore delle imprese commerciali e artigianali, nonchè alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi, verrà corrisposto con rapida procedura un contributo a fondo perduto di lire 500 mila ed a tale scopo si è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi (art.19).

Tutte le imprese danneggiate dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo vengono ammesse — indipendentemente dalle loro dimensioni — ai finanziamenti agevolati che, nelle analoghe precedenti circostanze, hanno consentito un'adeguata ripresa dell'atti-

vità delle imprese medesime. Lo stesso beneficio viene concesso agli studi professionali (art. 20).

A tal fine sono previsti ulteriori apporti annuali in ragione di quattro miliardi di lire per un periodo decennale a partire dal 1971, al fondo per il concorso statale istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale).

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura è da tener presente che per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, troveranno tempestiva applicazione le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; ed a tal fine saranno adottate le necessarie misure affinché il Fondo stesso sia sollecitamente dotato dei mezzi finanziari previsti dalla legge che ne regola il funzionamento.

Con gli articoli 22 e 23, prendendosi occasione dagli attuali eventi calamitosi, si dettano norme di carattere generale e permanente per garantire ai lavoratori in tutti i casi in cui si verificano danni o distruzione degli alloggi loro assegnati, di ottenere la riparazione o la ricostruzione, anche se trattasi di alloggi già riscattati.

Per il perseguimento di tali finalità si autorizza la Gescal a provvedere al reintegro con i propri fondi delle opere danneggiate o distrutte (art. 22) ovvero ad assegnare ai lavoratori sinistrati altri alloggi da essa costruiti nelle stesse località in cui si è verificato l'evento (art. 23).

L'articolo 24 è inteso a consentire che le spese di parte corrente non utilizzate nel 1970 possano essere utilizzate nel 1971.

L'articolo 25 indica i mezzi finanziari per fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento per gli anni finanziari 1970 e 1971.

Alla copertura delle spese previste per l'anno 1970 si provvede:

quanto a lire 8.000 milioni, con utilizzo di un'aliquota degli accantonamenti considerati sui fondi di cui ai capitoli n. 3523 e

n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo già destinati, rispettivamente, al finanziamento dei provvedimenti di cui alle voci « Ministero del tesoro: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » per lire 1.000 milioni e « Ministero dei lavori pubblici: Ulteriori stanziamenti per la sistemazione generale delle strade provinciali » per lire 7.000 milioni;

quanto a lire 9.000 milioni con utilizzo degli accantonamenti di cui ai predetti fondi riguardanti, rispettivamente, le voci « Ministero del tesoro: Rinnovo degli accordi relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia » per lire 4.000 milioni e « Ministero dei trasporti: Costruzione di aeroporti » per lire 5.000 milioni.

All'onere di lire 9.000 milioni a carico dell'anno finanziario 1971 si provvede per lire 5.000 milioni con corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo n. 5603 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per lire 4.000 milioni mediante utilizzo di un'aliquota delle somme accantonate sui fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, sotto le voci « Ministero dell'interno: Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — protezione civile » per lire 1.000 milioni e « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile » per lire 3.000 milioni (art. 25).

Col presente decreto-legge il Governo, rendendosi interprete dei sentimenti di commozione e di solidarietà del Paese, ha voluto venire incontro con sollecitudine alle urgenti esigenze delle popolazioni così duramente colpite dai dolorosi eventi occorsi in questi ultimi mesi.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

ALLEGATO

*Decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 16 ottobre 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

*Sospensione dei termini*

## Art. 1.

In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso dal 7 ottobre al 7 novembre 1970 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti Comuni: Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrenna, Vobbia.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei Comuni suindicati, emessi prima del 7 ottobre 1970 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei Comuni suindicati, avrebbero do-

vuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni.

#### Art. 2.

I termini di cui al precedente articolo sono ulteriormente sospesi con decreto del Pretore fino al 7 aprile 1971 a favore delle persone residenti nelle località indicate nell'articolo stesso, che provino di aver subito gravi danni a causa dei fenomeni naturali che hanno colpito dette località.

#### Art. 3.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

#### Art. 4.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

### *Agevolazioni in materia tributaria*

#### Art. 5.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei Comuni indicati dallo stesso articolo.

#### Art. 6.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati dall'articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1971 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, della imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'im-

posta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati dall'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1970, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1970.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971. La sola rata di imposta scadente nell'ottobre 1970 è compresa nella sospensione.

#### Art. 7.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

#### Art. 8.

Nei Comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 9.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° otto-



bre 1970, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nei Comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'articolo 6. Per gli altri Comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

#### Art. 10.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 6, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei Comuni indicati dall'articolo 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1971 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1970.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 6, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente agli ultimi due bimestri dell'anno 1970 e all'intero anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

#### Art. 11.

Nei Comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 29, primo, secondo, quarto e quinto comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione delle zone devastate.

#### Art. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute

dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di agosto 1971, in dodici rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

#### Art. 13.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

#### *Disposizioni per i servizi di pronto soccorso*

#### Art. 14.

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 9 miliardi nell'anno 1970 e lire 5 miliardi nell'anno 1971.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Ai predetti lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Gli uffici di cui al secondo comma possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici del Genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sulla esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al secondo comma.

*Interventi assistenziali*

## Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti: lire 1.500 milioni.

*Zone di applicazione*

## Art. 16.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i Comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 ai quali si applicano le provvidenze previste nei successivi articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

*Provvidenze per i lavoratori*

## Art. 17.

Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 16 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

— la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alla rata di ottobre 1970 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1971;

— l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alla rata di ottobre 1970 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 gennaio 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.400 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'anno finanziario 1972 in ragione di lire 350 milioni all'anno.

*Capi famiglia*

## Art. 18.

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre 1970, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1970, agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

*Contributo a fondo perduto alle imprese*

## Art. 19.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.0000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1970.

*Credito agevolato*

## Art. 20.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti dal medesimo articolo 16 sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonché a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 dicembre 1970.

*Finanziamenti al Mediocredito centrale*

## Art. 21.

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980 al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

*Case per i lavoratori*

## Art. 22.

La Gestione case per lavoratori, nel caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione INA-Casa, in esecuzione della legge 28 feb-

braio 1949, n. 43, dovuti a calamità naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, è autorizzata a provvedere al reintegro delle opere con propri fondi ancorchè si tratti di alloggi già riscattati dagli assegnatari, ovvero assegnati in proprietà con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita.

E fatto salvo il diritto al reintegro parziale o totale dei fondi impiegati dalla Gescal per il ripristino delle opere, in relazione a disposizioni di legge di carattere generale o particolare intese a risarcire i danni provocati dagli eventi indicati dal precedente comma.

#### Art. 23.

Qualora a causa degli eventi indicati nel precedente articolo assegnatari di alloggi costruiti in esecuzione dei piani della Gestione case per lavoratori, o dell'ex INA-Casa, rimangano privi di alloggio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con proprio decreto autorizzare la Gestione stessa ad assegnare ai lavoratori sinistrati altri alloggi da essa costruiti nella medesima località ove l'evento si è verificato, ovvero, in altre località dello stesso comprensorio, salvi i diritti dei lavoratori partecipanti ai concorsi in atto, da soddisfare, quando necessario, con nuove costruzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può altresì autorizzare la Gestione case per lavoratori a procurare a proprio carico la sistemazione alloggiativa degli assegnatari sinistrati fino a che non sia stato provveduto al ripristino del loro alloggio danneggiato o fino a che non sia possibile assegnare loro in via definitiva nuovi alloggi.

#### *Utilizzo dei fondi*

#### Art. 24.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1970 possono esserlo nell'anno successivo.

#### *Norme finanziarie*

#### Art. 25.

Le somme da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, sono ridotte, per l'anno 1971, di lire 5 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 17 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

— per l'anno 1970, quanto a lire 5 miliardi ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

— per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 4 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo

e lire 3 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 3581 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970.

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — REALE — PRETI —  
LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN —  
GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE